



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

VS DPO 72/2026

Assemini, 14/7/2026

Diffusione di foto e filmati degli alunni sul sito web e sui canali social: cosa cambia dopo i recenti provvedimenti del Garante

1. Perché questa nota

Nel corso degli ultimi mesi il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte sul trattamento di foto e filmati ritraenti alunni minorenni da parte di scuole e servizi educativi. Tali interventi evidenziano un orientamento particolarmente rigoroso dell'Autorità, che impone alle istituzioni scolastiche una rinnovata attenzione nella gestione delle immagini degli alunni, soprattutto quando queste siano destinate alla pubblicazione sul sito istituzionale, sui canali social o, comunque, alla diffusione verso un numero indeterminato di destinatari.

In tutte le nostre note sul tema abbiamo posto al centro i **principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione**. Abbiamo scritto che la scuola deve accertare non l'istituzionalità dell'*attività riprodotta su video e foto*, ma la necessità della *pubblicazione* per il conseguimento della finalità istituzionale; che deve chiedersi se quella finalità non possa essere raggiunta senza rendere riconoscibili gli alunni; che l'approccio più rigoroso — e da noi raccomandato — è quello di evitare la pubblicazione di qualunque immagine di minore riconoscibile.

Queste sono anche le disposizioni presenti nei recenti pronunciamenti del Garante applicate però con un rigore fino ad ora sconosciuto. Il Garante applica il test di necessità in modo estremamente stringente — arrivando ad affermare che le attività di comunicazione istituzionale delle scuole possono essere svolte *senza ricorrere a immagini di minori* —, riqualifica come "promozionali" pubblicazioni che le scuole presentavano come didattiche, considera identificabile un'alunna ripresa di spalle per pochi secondi, e nega che il consenso dei genitori possa fungere da base giuridica o da scudo in determinati contesti.

Ciò deve indurre oggi le scuole a valutare ancora più attentamente le procedure adottate per la pubblicazione di foto e filmati di alunni sui propri canali istituzionali per accertarsi del fatto che non ricadano in una zona di rischio alla luce dei procedimenti sanzionatori adottati dal Garante.

Riteniamo doveroso farlo **prima dell'avvio del nuovo anno scolastico**, quando le scuole distribuiscono alle famiglie le informative e la modulistica per la raccolta dei consensi, e anticipiamo fin d'ora la conclusione: **raccomandiamo alle scuole di non diffondere sul sito web e sui canali social istituzionali immagini e filmati in cui gli alunni siano riconoscibili**, e di ricondurre le esigenze di documentazione e di condivisione con le famiglie all'ambito, meno invasivo, della comunicazione a destinatari determinati (una soluzione può essere lo scambio del materiale sul registro elettronico o sulle piattaforme Google Workspace for education o Microsoft 365 for education).

2. I provvedimenti del Garante

I provvedimenti del Garante su cui invitiamo a fare le dovute considerazioni sono i seguenti:

Provv. 13 marzo 2025, n. 134 ([doc. web 10127792](#)) – Istituto alberghiero, video di auguri natalizi pubblicato su YouTube. Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento consistente nella pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale comparivano alcuni studenti minorenni. Il provvedimento è particolarmente rilevante perché l'Autorità non ha attribuito rilievo decisivo ad alcune circostanze difensive prospettate dall'Istituto: il fatto che il minore comparisse per soli 8 secondi in un video di oltre 11 minuti, che

non fosse mai ripreso in primo piano, che non fossero indicati nome, età, classe o altri dati anagrafici, e che il video documentasse attività qualificate dalla scuola come istituzionali, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione.

Secondo il Garante, anche in presenza di dati personali comuni e anche quando l'attività ripresa si colloca nel contesto scolastico, la pubblicazione online dell'immagine riconoscibile di un minore costituisce una forma di diffusione di dati personali. Tale diffusione richiede una specifica base giuridica, che l'Istituto non ha indicato. Non è quindi sufficiente affermare genericamente che il video valorizza l'attività didattica o documenta momenti positivi della vita scolastica.

Il provvedimento merita attenzione anche per il rilievo attribuito al canale utilizzato. La pubblicazione su YouTube comporta un'elevata accessibilità e visibilità, poiché il contenuto può essere visto anche da soggetti che non conoscono e non frequentano l'Istituto. Per il Garante, tale modalità di diffusione accresce il rischio di perdita di controllo sui dati personali degli alunni minorenni. Sanzione: 2.000 euro.

Provv. 10 luglio 2025, n. 410 ([doc. web 10162731](#)) – *Pubblicazione di foto da parte di un asilo nido.* Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento consistente nella pubblicazione online di numerose immagini di minori, anche ritratti in momenti particolarmente delicati della vita educativa. L'Autorità ha chiarito che tale trattamento non può essere ricondotto alle finalità di interesse pubblico proprie del servizio educativo quando la pubblicazione, pur qualificata dal titolare come "didattica" o "divulgativa", assume in concreto una funzione promozionale dell'attività svolta.

Particolarmente rilevante è il passaggio relativo al consenso dei genitori. Il Garante afferma che il potere-dovere degli esercenti la responsabilità genitoriale di prestare o negare il consenso al trattamento dei dati personali del figlio incontra il limite del superiore interesse del minore. Ciò significa che il consenso dei genitori non può legittimare qualsiasi utilizzo dell'immagine del figlio, soprattutto quando la pubblicazione online esponga il minore a rischi non necessari, non proporzionati e difficilmente controllabili nel tempo. La responsabilità genitoriale, infatti, deve essere esercitata a tutela del minore e non può essere utilizzata per autorizzare trattamenti che non rispettino un principio di minimizzazione o che risultino lesivi della sua riservatezza, della sua dignità o della sua futura vita relazionale.

Da qui la conclusione del Garante: la pubblicazione su piattaforme ad accesso incondizionato di fotografie che ritraggono bambini in momenti riservati della loro esperienza educativa, quando effettuata per finalità sostanzialmente promozionali, non corrisponde al superiore interesse del minore. In tale contesto, neppure l'eventuale consenso di entrambi i genitori può essere considerato condizione sufficiente a legittimare il trattamento. La sanzione irrogata è pari a 10.000 euro.

Provv. 27 novembre 2025, n. 725 ([doc. web 10211243](#)) – *video promozionale realizzato da un influencer.* Il caso riguarda un video promozionale commissionato dal DS e realizzato da un soggetto esterno e pubblicato sui suoi canali social, nel quale compariva per pochi secondi un'alunna minorenni ripresa di spalle mentre suonava il pianoforte.

Il Garante ha chiarito, anzitutto, che la ripresa di spalle e la breve durata della comparizione non escludono necessariamente l'identificabilità dell'alunna. L'immagine può costituire dato personale anche quando il volto non sia visibile, se gli elementi di contesto consentono comunque di ricondurre la ripresa a una persona determinata o determinabile.

Il provvedimento è rilevante anche perché conferma l'inadeguatezza delle liberatorie generiche. Il consenso eventualmente raccolto deve essere specifico rispetto alla finalità perseguita e ai canali effettivamente utilizzati. Non è quindi sufficiente una formula ampia riferita, in modo indifferenziato, ad attività didattiche, eventi scolastici o pubblicazione sul sito della scuola, quando il trattamento concreto consiste nella diffusione del video sui profili social di un soggetto esterno.

Altro profilo centrale riguarda l'art. 28 GDPR. Poiché l'influencer aveva realizzato il video per conto dell'Istituto, anche se a titolo gratuito, la scuola avrebbe dovuto disciplinare formalmente il rapporto e designarlo responsabile del trattamento, impartendo istruzioni documentate sull'uso delle immagini e sui limiti della pubblicazione. Sanzione: 2.000 euro

Prov. 17 aprile 2026, n. 274 ([doc. web 10257291](#)) – *scuola dell'infanzia paritaria*. È il provvedimento con le implicazioni più rilevanti per le scuole, ed è quello espressamente richiamato dal Garante nella notifica di violazione di cui diremo a breve. Il caso nasce dal reclamo di un genitore che, all'atto dell'iscrizione, aveva **espressamente negato** il consenso alla pubblicazione delle immagini dei figli; l'Istituto, per un errore di verifica della modulistica, aveva comunque pubblicato numerose foto e video sul sito web e sui profili Facebook e Instagram.

Il Garante avrebbe potuto decidere sul solo terreno dell'assenza di consenso. Ha invece scelto di pronunciarsi anzitutto sulla **base giuridica**, affermando che la raccolta e la pubblicazione delle immagini dei minori sui canali della scuola non rientrano fra le finalità di interesse pubblico che l'Istituto è chiamato a perseguire, e che **il consenso non costituisce un valido presupposto di legittimità quando il titolare persegue una finalità d'interesse pubblico**, dato lo squilibrio fra interessato e titolare (considerando 43 del Regolamento). Solo in via ulteriore e subordinata contesta la violazione dell'art. 7, per non aver l'Istituto potuto dimostrare il consenso.

Si noti che, pur trattandosi di una scuola paritaria, il Garante applica integralmente il regime dell'art. 2-ter del Codice: in ambito educativo, come già chiarito nel [prov. 410/2025](#), non vi è un diverso regime fra soggetti pubblici e privati, contando il solo profilo funzionale. Le conclusioni valgono dunque *a fortiori* per le istituzioni scolastiche statali.

A questi provvedimenti si aggiunge una **notifica di violazione ex art. 166, comma 5, del Codice**, del giugno 2026, indirizzata a un istituto comprensivo nostro assistito e relativa a un video promozionale dell'Open Day, pubblicato sui canali social istituzionali e successivamente ricondiviso sul profilo Facebook personale del dirigente scolastico. La notifica riproduce integralmente l'impostazione del [prov. 274/2026](#) e merita attenzione per due affermazioni.

La prima riguarda la **base giuridica della diffusione**: il Garante, facendo riferimento al video prodotto per l'open day, afferma testualmente che *"ad oggi non risulta rinvenibile alcuna fonte normativa che legittima l'utilizzo di immagini di minori per attività di comunicazione istituzionale delle scuole, potendo le stesse essere svolte anche senza ricorrere all'utilizzo di immagini e/o video"*. La comunicazione istituzionale della scuola, dunque, non solo non trova nell'ordinamento una norma che ne autorizzi la diffusione, ma — secondo l'Autorità — **non ha bisogno delle immagini degli alunni** per essere svolta: il test di necessità è, in radice, superato in senso negativo.

La seconda, e per noi più dirompente, riguarda il **consenso**. Nel caso di specie l'Istituto si era difeso rappresentando di aver adottato, in via prudenziale, una prassi più cautelativa, che subordina la pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti alunni al preventivo consenso espresso degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche quando i contenuti sono riferiti ad attività istituzionali. Il Garante replica che *"il consenso eventualmente conferito dai genitori non può ritenersi una base giuridica idonea a legittimare il trattamento in esame, atteso che lo stesso non costituisce un valido presupposto di legittimità del trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento persegue una finalità d'interesse pubblico, dato l'evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento che rende improbabile che il consenso sia espresso liberamente"* (considerando 43 del Regolamento).

Il punto va compreso in tutta la sua portata: **la scuola si trova stretta fra due negazioni**. Da un lato non può invocare la finalità istituzionale, perché manca la fonte normativa richiesta dall'art. 2-ter del Codice e perché le immagini non sono comunque necessarie; dall'altro non può ripiegare sul consenso dei genitori, che il Garante considera inidoneo proprio *perché* la scuola agisce come soggetto pubblico. La liberatoria raccolta a inizio anno non colma il vuoto di base giuridica: nella migliore delle ipotesi rileva sul piano civilistico, ai fini del diritto all'immagine, ma non rende lecita la diffusione ai sensi del Regolamento.

3. Gli insegnamenti che ne ricaviamo

Dai pronunciamenti del Garante possiamo ricavare i seguenti principi:

a) **La finalità istituzionale, da sola, non basta.**

Il meccanismo dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento opera a due gradini, e bisogna stare attenti a non fermarsi al primo.

Primo gradino — la necessità. Il trattamento deve essere **necessario** all'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Non basta che sia *occasionato* da un'attività istituzionale, né che le sia *utile*: deve essere indispensabile per realizzarla. È qui che le pubblicazioni scolastiche si arenano. Il Garante non nega che l'orientamento, la documentazione dell'attività didattica o la comunicazione con l'utenza siano compiti della scuola: nega che, per assolverli, sia necessario diffondere immagini in cui gli alunni siano riconoscibili — quelle attività, scrive, possono essere svolte *senza ricorrere all'utilizzo di immagini e/o video* di minori.

Secondo gradino — la fonte. Anche là dove la necessità fosse argomentabile, l'art. 2-ter, commi 1 e 3, aggiunge un requisito ulteriore per le sole operazioni di comunicazione e diffusione: esse sono ammesse solo se previste da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo generale. Nessuna legge attribuisce alle scuole il potere di diffondere immagini dei propri alunni.

Perché l'ordine conta. Un atto amministrativo generale può **autorizzare** una diffusione necessaria, non può **rendere necessaria** una diffusione che non lo è. La scuola che si costruisce il regolamento pensando così di aver risolto sbaglia bersaglio: il regolamento presuppone superato il primo gradino, non lo sostituisce. Se però si supera il test di necessità per una pubblicazione sarà necessario produrre un atto amministrativo generale (come un regolamento) che l'autorizzi.

b) Il consenso non è una base giuridica e non è uno scudo. Su questo punto il Garante è ormai esplicito. Il consenso dei genitori non costituisce valido presupposto per il titolare pubblico, dato lo squilibrio fra interessato e titolare; e cede comunque davanti al superiore interesse del minore quando la pubblicazione ha, nella sostanza, finalità promozionali o celebrative. Va abbandonata la convinzione — diffusa nelle scuole — che la “liberatoria” raccolta a inizio anno metta sempre l'istituto al riparo nel caso di pubblicazioni di foto e filmati.

c) La qualificazione della finalità è fatta dal Garante, non dalla scuola. Il [provv. 410/2025](#) avverte che una pubblicazione presentata come “didattica” può ben essere riqualficata come promozionale. Open Day, orientamento, campagne di iscrizione, video di auguri, gallerie fotografiche del sito perseguono senz'altro finalità istituzionali della scuola, ma il Garante ne riqualfica la *pubblicazione delle immagini* come promozionale, e nega che essa sia necessaria a quelle finalità

d) La non riconoscibilità va accertata in concreto. Il [provv. 725/2025](#) impone di valutare con maggiore rigore le raccomandazioni che avevamo formulato nelle note 57/2023 e 85/2025: riprendere gli alunni di spalle o da lontano non è di per sé una misura sufficiente. In un contesto scolastico (classe nota, plesso noto, evento datato) l'identificabilità sopravvive all'inquadratura. Solo un'anonimizzazione effettiva — sfocatura o pixelizzazione dei volti, riprese di soli dettagli, campi lunghissimi che non consentono il riconoscimento — colloca il materiale fuori dal perimetro dei dati personali.

e) Il consenso dell'alunno ultraquattordicenne non è utilizzabile in questo ambito. Il [provv. 134/2025](#) chiarisce che il richiamo all'art. 2-quinquies del Codice non è pertinente, poiché tale disposizione riguarda unicamente il consenso relativo all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, fattispecie estranea alla pubblicazione di immagini da parte della scuola. Il consenso, ove eccezionalmente ammissibile, deve pertanto essere prestato dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dall'età dell'alunno.

f) Se il consenso è eccezionalmente raccolto, deve essere ineccepibile. Di entrambi i genitori ([provv. 410/2025](#)); specifico per ciascuna operazione e finalità (granularità); informato quanto al tipo di immagini, al contesto e al canale di pubblicazione; dimostrabile dal titolare (art. 7). Un modulo con caselle non barrate, o con una firma unica per una pluralità di finalità, non è consenso.

g) I terzi che riprendono per conto della scuola sono responsabili del trattamento. Fotografi, videomaker, influencer e agenzie vanno nominati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, con istruzioni documentate, anche quando operano gratuitamente ([provv. 725/2025](#)).

4. Le nostre raccomandazioni

4.1 Regola generale

Non pubblicare sul sito web e sui canali social istituzionali foto e filmati in cui gli alunni siano riconoscibili. È una regola che avevamo già indicato come “approccio più rigoroso” nelle conclusioni delle note 57/2023 e 85/2025: alla luce dei provvedimenti sopra citati la trasformiamo in raccomandazione ordinaria.

Va sottolineato che questa scelta **semplifica sensibilmente il lavoro della scuola**. Chi non pubblica immagini riconoscibili non deve raccogliere consensi, non deve verificarne la sussistenza prima di ogni

pubblicazione, non deve tenere traccia delle revoche, non deve gestire le posizioni degli alunni per i quali il consenso manca o è stato negato. Viene meno, insieme all'adempimento, l'errore che lo accompagna: e va osservato che nei procedimenti conclusi con sanzione l'illecito non è quasi mai nato da una scelta consapevole, ma da un modulo non controllato, da una casella non barrata, da un diniego sfuggito alla segreteria.

Sull'altro piatto della bilancia, ciò a cui si rinuncia è il volto, non il contenuto: le finalità di documentazione, informazione e valorizzazione dell'offerta formativa si raggiungono con i testi, con gli elaborati degli alunni, con le immagini degli ambienti, dei laboratori e dei materiali, con riprese anonimizzate.

4.2 Che cosa resta possibile pubblicare

- a) Immagini di ambienti, laboratori, materiali, elaborati e prodotti dell'attività didattica.
- b) Immagini con soggetti **effettivamente non identificabili**: volti sfocati o pixelati, dettagli (le mani al lavoro, gli strumenti, gli oggetti), campi lunghissimi. Ricordiamo che, non trattandosi in tal caso di dati personali, non occorre alcun consenso.
- c) Immagini del solo personale scolastico maggiorenne, previa liberatoria.

4.3 Divieti che raccomandiamo di adottare senza eccezioni

- a) Video e materiali promozionali (Open Day, orientamento, campagne iscrizioni, auguri natalizi, saluti di fine anno) con alunni riconoscibili, anche in presenza di consenso dei genitori.
- b) Primi piani e riprese individualizzate di minori.
- c) Alunni utilizzati come testimonial della scuola.
- d) Ricondivisione di contenuti istituzionali su profili social personali di dirigenti, docenti e personale ATA.
- e) Ingresso di soggetti terzi con finalità di ripresa senza previa nomina a responsabile del trattamento ex art. 28.

4.4 Lo spazio residuo (casi eccezionali)

Se una scuola ritiene comunque necessario diffondere immagini riconoscibili in casi circoscritti nei quali la pubblicazione è essa stessa parte dell'attività formativa (per esempio una rappresentazione teatrale, un saggio, un debate destinato per sua natura al pubblico), l'unico percorso oggi argomentabile è il seguente, e va documentato integralmente:

1. **individuazione dei casi in un atto amministrativo generale**: un regolamento d'istituto deliberato dal Consiglio di istituto e pubblicato all'albo, che elenchi puntualmente le tipologie di pubblicazione ammesse e le finalità istituzionali perseguite (art. 2-ter, comma 1, del Codice);
2. **test documentato di necessità e proporzionalità**: l'individuazione dei casi in cui è ammessa la pubblicazione potrà avvenire a seguito delle seguenti valutazioni: la pubblicazione è funzionale alla finalità? è l'unico modo per raggiungerla? i dati sono ridotti al minimo? sono state adottate cautele che precludano la riconoscibilità senza pregiudicare la finalità?
3. **coerenza con il PTOF**, che deve descrivere per ciascun progetto la valenza didattico-formativa della pubblicazione;
4. **consenso specifico di entrambi i genitori** per quella singola pubblicazione, informato e conservato agli atti (che vale, sul piano civilistico, anche come autorizzazione all'uso dell'immagine ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96-97 l. 633/1941).

Per queste attività l'argomento della scuola appare più solido: una recita, un saggio, un *debate* sono **attività formativo/didattiche**, non comunicazione istituzionale né promozione dell'offerta formativa, ed è proprio quest'ultima che il Garante ha censurato. Il test di necessità, qui, può essere superato — a condizione che la qualificazione didattica sia reale e documentata, e non un'etichetta apposta a un contenuto che, per collocazione e messaggio, resta promozionale.

Resta però fermo che il carattere pubblico dell'evento non legittima di per sé la sua diffusione online: la platea di una recita è determinata, quella della rete no. Anche in questi casi occorre la base giuridica dell'art. 2-ter, e

resta preferibile — ove la finalità formativa sia ugualmente soddisfatta — la strada della comunicazione riservata alle famiglie (vedi paragrafo successivo).

5. La comunicazione alle famiglie resta praticabile

L'impostazione delle nostre note 41/2025 e 85/2025 sulla **comunicazione** del materiale video-fotografico alle famiglie — condivisione su piattaforma cloud o registro elettronico ad accesso riservato, consegna su supporto fisico — resta percorribile, ed è anzi la strada che raccomandiamo: consente di soddisfare la legittima aspettativa dei genitori di conservare i ricordi dell'anno scolastico senza esporre gli alunni ai rischi della diffusione a un pubblico indeterminato.

Ciò non significa, però, che la comunicazione sia un terreno esente da obblighi. L'art. 2-ter, comma 3, del Codice riguarda la comunicazione non meno della diffusione per cui, perché la condivisione del materiale sia correttamente impostata, occorre dunque:

- **informativa specifica**, che descriva il materiale prodotto, il contesto delle riprese, le finalità, il canale di condivisione e la cerchia dei destinatari;
- **consenso distinto e granulare**: acquisire il consenso per la condivisione del materiale video-fotografico su registro elettronico o su piattaforma cloud istituzionale;
- **vincolo d'uso esplicito**: il materiale è destinato all'uso esclusivamente familiare e personale, ed è vietata la sua pubblicazione su internet e sui social network, di cui risponderanno personalmente i trasgressori;
- **perimetro chiuso**: cerchia dei destinatari limitata alla classe o alla sezione, accessi tracciati, tempi di conservazione definiti.

6. Documenti da mettere a punto prima dell'inizio dell'anno scolastico

Riportiamo quindi di seguito la documentazione aggiornata per la gestione dei trattamenti operati su immagini e video ritraenti gli alunni.

- a) **Informativa generale alle famiglie**: ad inizio anno scolastico dovrà essere consegnata alle famiglie l'informativa privacy nella quale vengono fornite le informazioni in merito ai trattamenti dei dati personali operati dalla scuola. Abbiamo quindi prodotto l'informativa in una duplice versione:
 - [Informativa generale completa](#): in cui vengono descritti in modo esaustivo tutti i trattamenti di dati personali operati fra cui quelli relativi ad immagini e video ritraenti gli alunni (punto 11). Versione da pubblicare nella sezione privacy del sito web istituzionale.
 - [informativa generale sintetica](#): In cui l'informativa completa, di ben sette pagine, viene sintetizzata in una. Versione da pubblicare nella sezione privacy del sito web istituzionale e da far passare nel registro elettronico ad inizio anno scolastico con obbligo di presa visione da parte dei genitori.
- b) **Informativa alle famiglie per trattamento di immagini degli alunni**: Informazioni approfondite sul trattamento di foto e filmati da parte della scuola sono fornite in una specifica informativa che dovrà essere pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale ([informativa trattamento foto e filmati alunni](#)).
- c) **Consenso alla condivisione con RE o piattaforma cloud istituzionale**: Nelle informative è affermato che la scuola, di norma, non pubblica foto o filmati di alunni identificabili. Le informative indicano invece nel registro elettronico e nella piattaforma cloud istituzionale (Google Workspace o Microsoft 365) gli strumenti attraverso i quali può avvenire la condivisione di immagini ritraenti gli alunni. Questo trattamento risulta una comunicazione a soggetti specifici e noti e non una, più invasiva, diffusione ma può avvenire solo a seguito dell'acquisizione di specifico consenso dei genitori (questo il nostro [modello di consenso alla condivisione su RE o piattaforma cloud istituzionale](#)).
- d) **Consenso alla pubblicazione su sito e social istituzionali**: Nelle informative è affermato che la scuola, di norma, non pubblica foto o filmati di alunni identificabili. Se, eccezionalmente, la scuola dovesse decidere di procedere in tal senso, a seguito del superamento del test di necessità e di proporzionalità,

dovrà acquisire il consenso specifico per la specifica pubblicazione (questo il nostro [modello di consenso alla pubblicazione da adattare alle proprie necessità](#)).

- e) **Linee guida per i docenti:** è opportuno che siano fornite ai docenti specifiche linee guida con le istruzioni da seguire nel trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni. Questo è importante per prevenire gli errori che ancora troppo spesso intervengono nei trattamenti delle immagini e che, come abbiamo visto, sono ormai sanzionati con maggiore severità dal Garante (questo il nostro [modello di linee guida per i docenti nel trattamento di immagini degli alunni](#)).

La documentazione sopra riportata va pubblicata nella sezione privacy che deve essere presente nella home page del sito web istituzionale.

A inizio anno scolastico la scuola dovrà emettere una circolare relativa ai trattamenti dei dati personali e acquisire la presa visione attraverso il registro elettronico. Abbiamo predisposto tre modelli di circolare da scegliere a seconda della strategia adottata dalla scuola:

- [circolare scuole di I grado che ammettono condivisione materiale su RE o piattaforma cloud](#): è la soluzione che suggeriamo alle scuole che vogliono assecondare le richieste dei genitori che vorrebbero foto e video delle attività condotte a scuola. E' questa una situazione abbastanza comune per le classi con gli alunni più piccoli. La scuola, se lo ritiene, potrà acquisire nella stessa occasione il [consenso alla condivisione](#).
- [circolare scuole di I grado che non ammettono condivisione materiale su RE o piattaforma cloud](#): è l'approccio più rigoroso che non prevede la condivisione di foto e filmati su RE o piattaforma cloud. E' tuttavia possibile che, nel corso dell'anno, nasca l'esigenza di tale condivisione. In tal caso la scuola acquisirà il relativo [consenso alla condivisione](#) da parte dei genitori degli alunni.
- [circolare scuole di II grado](#): per le scuole superiori non si presenta di solito l'esigenza di condividere foto e video degli alunni sul RE o sulla piattaforma cloud per cui nella circolare non si fa menzione di questo fatto. Se, per qualche specifica attività, dovesse nascere tale esigenza la scuola potrà acquisire il consenso dei genitori attraverso [apposito modulo](#).

7. Conclusioni

I provvedimenti adottati dal Garante fra il marzo 2025 e l'aprile 2026 impongono alle scuole un rigore nettamente maggiore nella valutazione di ciò che viene pubblicato sul sito web e sui canali social istituzionali. Non si tratta di una stretta su casi limite: le fattispecie sanzionate sono attività ordinarie e in sé pienamente istituzionali — un video di auguri natalizi, la presentazione dell'Open Day, la galleria fotografica delle attività dell'anno. In tutte, l'Autorità ha ritenuto insussistente la base giuridica della diffusione e ha escluso che il consenso dei genitori potesse supplirvi.

Questo mutato quadro ci ha indotti a rivedere in chiave più restrittiva alcune delle disposizioni che avevamo proposto negli anni scorsi e che adesso possiamo riformulare nei seguenti termini:

- **nessuna pubblicazione, sul sito web e sui canali social istituzionali, di foto e filmati in cui gli alunni siano riconoscibili**, anche in presenza del consenso dei genitori;
- **la ripresa "di spalle" o da lontano non è più considerata una misura sufficiente**: occorre un'anonimizzazione effettiva (sfocatura o pixelizzazione dei volti, riprese di soli dettagli);
- **divieto per i contenuti promozionali** — Open Day, orientamento, campagne di iscrizione, video di auguri, saluti di fine anno — e per l'uso degli alunni come testimonial. Il Garante non nega che tali attività perseguano un interesse pubblico, ma esclude che l'utilizzo di immagini riconoscibili di alunni sia **necessario** al loro svolgimento;
- **divieto di ricondivisione** di contenuti istituzionali sui profili social personali di dirigenti, docenti e personale;
- **abbandono del consenso cumulativo di inizio anno**, di cui abbiamo sempre evidenziato i limiti come strumento di tutela, e sua sostituzione con consensi granulari, specifici, di entrambi i genitori e verificabili prima di ogni pubblicazione (da acquisire nel caso eccezionale di pubblicazione di immagini di alunni identificabili);
- **spostamento delle esigenze di condivisione dalla diffusione alla comunicazione**: piattaforma cloud o registro elettronico ad accesso riservato, in luogo del sito web e dei social.

Siamo consapevoli che queste indicazioni possano deludere le aspettative di molte famiglie e, talvolta, degli stessi docenti. Riteniamo però che proprio qui si collochi una delle responsabilità educative più attuali della

scuola. Il fenomeno dello *sharenting* — la condivisione sistematica, da parte dei genitori, delle immagini dei propri figli sui social network — ha reso normale una esposizione che normale non è: fotografie e filmati di un minore, una volta immessi in rete, vi restano per un tempo indefinito, sfuggono al controllo di chi li ha caricati, possono essere scaricati, rielaborati, incrociati con altre informazioni e utilizzati da chiunque per finalità che nessuno aveva previsto. La rapida diffusione degli strumenti di generazione sintetica di immagini e di riconoscimento facciale ha reso questi rischi non più teorici.

Una scuola che rinuncia a pubblicare i volti dei propri alunni non sta impoverendo la propria comunicazione: sta dando l'esempio. E può accompagnare quella scelta con un'azione informativa verso le famiglie — nelle assemblee di classe, nei percorsi di educazione civica e digitale, nelle comunicazioni di inizio anno — che spieghi perché l'immagine di un minore merita una tutela rafforzata e quali conseguenze può avere una condivisione disinvolta. In questo la scuola non subisce la normativa sulla protezione dei dati: la trasforma in contenuto educativo, coerente con la missione formativa che le è propria.

Siamo naturalmente a disposizione dei dirigenti scolastici per l'adeguamento della documentazione, per la revisione dei regolamenti e delle informative e per la valutazione dei casi specifici.

Altre note sul trattamento di foto e video:

Sul portale Alfresco sono disponibili le note collegate:

- [VS DPO 72/26](#) le recenti sentenze del Garante sulle pubblicazioni su siti web e social istituzionali
- [VS DPO 73/26](#) pubblicazione di foto e filmati sul sito web (aggiornamento della nota 57/23)
- [VS DPO 74/26](#) comunicazione e diffusione di immagini (aggiornamento nota 85/25)